

511. Legge 14 giugno 1928 n. 1352. Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Provveditorato Generale dello Stato - Libreria, Roma, 1828, n. 1352, ed in GU 3 luglio 1928 n. 153. È entrata in vigore il 18 luglio 1928, ed è stata implicitamente abrogata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, con eccezione per l'art. 2 richiamato dall'art. 54 della stessa legge.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1. Il concessionario del servizio di radiodiffusione ha il diritto di eseguire a titolo di espropriazione per cause di pubblica utilità la radiodiffusione dai luoghi pubblici (teatri, sale di concerto, ecc.).

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo, saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radio diffusione.

Il diritto del concessionario non si estende alle prime rappresentazioni teatrali ed alle opere nuove. Un'opera cesserà di essere considerata come nuova dopo che sarà stata rappresentata in tre teatri.

Quando si tratti di stagioni teatrali o di concerti che durino non meno di due mesi, il diritto del concessionario non potrà essere esercitato che una volta alla settimana.

2. Il concessionario del servizio di radiodiffusione ha l'obbligo di effettuare le radiodiffusioni in modo conforme alle buone norme tecniche.

Pertanto le prove di installazione per le radiodiffusioni saranno controllate da un delegato del Ministro per le comunicazioni il quale, quando non ritenga soddisfacente la radiodiffusione, potrà sospenderla riferendone subito al Ministro al quale spetterà la definitiva decisione.

3. Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà o di sua iniziativa o su reclamo degli interessati di controllare, udite le commissioni di cui all'articolo 6, anche le successive radiodiffusioni e di sospenderle e imporre al concessionario del servizio di radioaudizione circolare i provvedimenti necessari per migliorarle.

4. Il concessionario del servizio di radioaudizione circolare è tenuto a corrispondere un equo compenso agli aventi diritto.

I criteri per la entità dei compensi per la loro attribuzione saranno fissati dal regolamento.

5. Le controversie fra gli aventi diritto e il concessionario delle radioaudizioni circolari circa i compensi dovuti sono decise da un collegio arbitrale composto di un rappresentante dell'avente diritto ricorrente, del concessionario delle radiodiffusioni, e presieduto da un delegato del Ministro per le comunicazioni nominato mediante decreto ministeriale per la durata di un anno.

Qualora uno degli aventi diritto non nomini l'arbitro entro otto giorni dalla data di presentazione del ricorso per il ricorrente e da quella della notificazione del ricorso stessa, per l'altra parte, l'arbitro sarà nominato dal Ministro nell'orbita delle competenti organizzazioni.

Il collegio arbitrale, sentite le parti, deve procurare di conciliarle. Se la conciliazione ha luogo, ne fa risultare i termini in processo verbale sottoscritto anche dalle parti.

Quando la conciliazione non riesca, il collegio arbitrale decide la controversia nei modi di legge e come amichevole ed inappellabile compositore, entro il termine di giorni trenta.

In ogni caso la decisione arbitrale non potrà aver valore che per la stagione teatrale o la serie di concerti o rappresentazioni che hanno dato luogo alla controversia.

6. Per vigilare che non solo le radiodiffusioni da luoghi pubblici di cui ai precedenti articoli, ma anche tutte le altre siano eseguite convenientemente, sono costituite presso le città nelle quali hanno luogo le radiodiffusioni delle commissioni di vigilanza, le quali avranno facoltà di procedere alle indagini e provvedere agli

accertamenti necessari per assicurarsi che gli impianti e le stazioni trasmettenti siano tenuti in modo conforme alle buone norme tecniche e potranno proporre al Ministero per le comunicazioni le modificazioni e i miglioramenti da apportarvi.

Le commissioni di vigilanza sono composte da tre membri: un artista nominato dal podestà della città in cui la commissione risiede; un tecnico radioamatore ed un tecnico funzionario governativo, che ne sarà il presidente, nominati dal Ministro per le comunicazioni.

I membri delle commissioni durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Presso ogni commissione un funzionario del Ministero delle comunicazioni è incaricato delle funzioni di segretario.

7. La vigilanza artistica, culturale sui programmi delle varie stazioni trasmettenti gestite dal concessionario del servizio di radiodiffusione è affidata al comitato superiore istituito con decreto legge del 17 novembre 1927, n. 2207, il quale dopo udito il concessionario del servizio di radioaudizione circolare, ed eventualmente gli interessati che ne facciano domanda, presenterà al Ministero delle comunicazioni le sue osservazioni e proposte.

Le disposizioni dei precedenti articoli non modificano le attribuzioni del comitato superiore quali sono definite dall'articolo 2 del citato regio decreto.

8. Al Ministro per le comunicazioni è data la facoltà di fare ispezionare da suoi delegati tutte le stazioni radiotelegrafiche tanto governative, sia civili sia militari, quanto quelle gestite da privati concessionari e di prescrivere quelle norme o quelle modificazioni agli impianti che riterrà necessarie per impedire i disturbi delle radioaudizioni.

La stessa facoltà è data al Ministero per le tramvie governative, provinciali, comunali o gestite da privati concessionari e in generale per tutti gli impianti di utilizzazione dell'energia elettrica di qualsiasi specie, sentito il parere di una commissione di tre tecnici dei quali due nominati dal Ministro e uno designato dalla parte interessata.

9. È fatto divieto al concessionario del servizio delle radioaudizioni ed ai radioauditori di valersi della radiodiffusione per qualsiasi altra utilizzazione specialmente a scopo di lucro.

10. Il Ministro per le comunicazioni provvederà con speciali provvedimenti al censimento degli apparecchi radoriceventi.

11. È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare le norme regolamentari e transitorie per l'applicazione della presente legge.